



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto
CHIOGGIA

ORDINANZA N° 34/2018

Il Comandante del Porto di Chioggia:

- VISTA** l'istanza pervenuta in data 15/06/2018, con la quale il Sig. BARBUGIAN Juri, in qualità di titolare della ditta "NAUTILUS S.r.l.", con sede in Malcontenta (VE) in via Moranzani n° 42/b, ha chiesto l'autorizzazione ad eseguire – per conto della THETIS S.p.a. (Consorzio Venezia Nuova) – immersioni subacquee finalizzate alla rimozione del correntometro ADCP sito all'interno delle dighe della bocca di porto di Chioggia "per fine lavorazioni";
- VISTA** l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 68 C.N. dell'Autorità di Sistema Portuale da parte della Ditta "NAUTILUS S.r.l.";
- VISTA** la propria Ordinanza n° 33/2006 in data 20/05/2006 con la quale sono state disciplinate le attività subacquee nel Compartimento Marittimo di Chioggia;
- VISTI** gli artt. 30, 81 e 1174 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che nel periodo compreso tra il 21/06/2018 al 22/06/2018, dalle ore 09:00 alle ore 16:00, la Società "NAUTILUS S.r.l." effettuerà, per conto della "THETIS S.p.A.", immersioni subacquee per la rimozione "per fine lavorazioni", del correntometro ADCP sito all'interno delle dighe della bocca di porto di Chioggia (nel punto di coordinate geografiche meglio individuato nell'allegata planimetria).

I predetti lavori verranno eseguiti con le seguenti unità:

- Motoscafo VEDETTA matr. RV07177;
- Motoscafo STUDIO 24 matr. RV11283;
- Motoscafo SEA STAR matr. CI-3615;
- Motoscafo RIO 630 matr. RV11258;
- Motoscafo DC6 matr. RV12280;
- Motopontone LIDO I matr. RV06988.

ORDINA

ARTICOLO 1

Disposizioni per la circolazione

Dall'inizio delle operazioni di rimozione del correntometro e fino al termine delle stesse, nella zona interessata dai lavori e meglio evidenziata nell'allegata planimetria, facente parte integrante della presente Ordinanza, è interdetta la navigazione per un raggio di 50 metri dalle unità impegnate nei lavori al fine di limitare quanto più possibile il moto ondoso e non creare, quindi, situazioni di pericolo per le unità ed il personale impiegato nei lavori stessi.

L'accesso all'area interessata dai lavori è vietato a chiunque, con l'eccezione:

- dei mezzi impegnati nei lavori;
- dei mezzi nautici della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, di Pronto Soccorso e di Pronto Intervento.

ARTICOLO 2

Disposizioni sanzionatorie

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione ovvero delle altre leggi speciali, in particolare dell'art. 53 del D.lgs. 18 luglio 2005 n° 171, se alla condotta di unità da diporto, ovvero del combinato disposto dall'art. 10 lett. b) e art. 11 del D.lgs n° 4 del 09/01/2012 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della Legge n° 96 del 04/06/2010" qualora la violazione inerisca il divieto di esercizio di qualsiasi attività di pesca e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Chioggia e la pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/chioggia, alla sezione "Ordinanze".

Chioggia, 20 Giugno 2018

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Giuseppe CHIARELLI

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
(art. 3, comma 2, D.Lgs. del 12.02.93, n° 39)

ALLEGATO ALL'ORDINANZA N° 34/2018

